



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 25.6.2008  
SEC(2008) 2099

**DOCUMENTO DI LAVORO DELLA COMMISSIONE**

**Documento di accompagnamento della**

**Proposta di regolamento  
relativo allo statuto della società privata europea (SPE)**

**Sintesi della valutazione dell'impatto**

{COM(2008) 396 definitivo}  
{SEC(2008) 2098}

## 1. INTRODUZIONE

### 1.1. Aspetti procedurali

Lo statuto della società privata europea (SPE) costituisce una misura a medio termine (2005-2008) prevista dal piano d'azione della Commissione per la modernizzazione del diritto delle società ed il rafforzamento del governo societario nell'Unione europea. Esso rientra anche nell'esercizio di riesame del mercato unico e costituisce uno degli aspetti essenziali del cosiddetto "*Small Business Act*" della Commissione, annunciato nel novembre 2007, che mira a rendere il mercato unico accessibile alle piccole e medie imprese (PMI).

Nel dicembre 2005 è stato pubblicato uno studio di fattibilità sulla SPE. La commissione giuridica del Parlamento europeo ha tenuto un'audizione pubblica sulla SPE nel giugno del 2006 e ha emanato una relazione d'iniziativa, approvata dal Parlamento europeo nel febbraio 2007, in cui sollecita una proposta della Commissione sulla SPE.

Oltre alle due consultazioni pubbliche condotte tra luglio e novembre 2007, la DG Mercato interno e servizi ha organizzato una conferenza pubblica nel marzo 2008 con la partecipazione di esperti di vari Stati membri, durante la quale sono state studiate le opzioni fondamentali inerenti la SPE.

### 1.2. Bassa partecipazione delle PMI al mercato interno

Le PMI rappresentano nell'Unione europea oltre il 99% delle imprese e quasi il 70% dei posti di lavoro del settore privato. Nonostante il loro ruolo essenziale nell'economia europea, solo l'8% delle PMI esercita un'attività commerciale transfrontaliera e solo il 5% possiede controllate o joint venture all'estero. Da indagini e consultazioni pubbliche recenti emerge che nonostante l'elevato potenziale di sviluppo transfrontaliero, le PMI devono far fronte ad ostacoli giuridici ed amministrativi che intralciano il loro sviluppo nel mercato unico.

Tra tali ostacoli rientrano in particolare:

- *i costi del rispetto della normativa relativa alla formazione di una società.* I costi del rispetto della normativa relativa alla formazione di una società comprendono principalmente i costi di registrazione, le consulenze giuridiche, le spese notarili ed il capitale minimo di avviamento. Se i requisiti minimi di capitale e le spese amministrative sono le stesse sia che i fondatori siano cittadini del paese o meno, i costi delle consulenze giuridiche sono più elevati per gli stranieri i quali devono familiarizzarsi con nuove forme di società e nuovi regimi di diritto societario.
- *Le difficoltà e i costi del rispetto della normativa relativa al funzionamento di una società dovuti alla diversità di norme nazionali.* Le differenze di regolamentazione quanto all'organizzazione ed alla struttura delle società, agli organi societari, ai diritti degli azionisti, alle azioni ecc. rendono più costoso il funzionamento quotidiano delle controllate estere, rispetto a quello delle controllate situate nello stesso paese. Il funzionamento quotidiano delle controllate estere richiede consulenze giuridiche costanti. Benché il costo di questo tipo di consulenze dipenda in gran parte dalle dimensioni e dalla complessità della controllata, un terzo dei soggetti che hanno risposto alle consultazioni stima la spesa annuale ad oltre 10 000 EUR.
- *La mancanza di fiducia nelle forme giuridiche estere.* Le PMI considerano spesso difficile lavorare in un altro Stato membro con la forma societaria del loro paese e quindi decidono spesso di creare controllate. Ciò vale in particolare per le PMI dei

paesi dell'UE-12, che utilizzano forme societarie meno conosciute negli altri Stati membri rispetto a quelle dei paesi dell'UE-15. A tale riguardo, la possibilità di svolgere affari con una forma societaria comune a tutti gli Stati membri, che conferirebbe un'etichetta dell'UE, è considerata come un vantaggio significativo.

## **2. EVOLUZIONE PREVISTA E NECESSITÀ DI AZIONE DA PARTE DELL'UE**

Per quanto poco propizia agli affari, la diversità di diritti societari e di forme societarie nazionali è radicata da tempo nelle tradizioni giuridiche degli Stati membri. Nulla fa presumere attualmente che la situazione sia destinata a cambiare nel breve termine. Inoltre, solo l'azione a livello dell'Unione europea può creare un ambiente giuridico sufficientemente uniforme in tutta la UE in grado di soddisfare le necessità concrete delle PMI che desiderano sfruttare le potenzialità del mercato unico.

Se il legislatore europeo decidesse di adottare uno statuto della SPE, l'articolo 308 del trattato CE costituirebbe la base giuridica adeguata.

## **3. OBIETTIVI**

Questa iniziativa mira a rafforzare la competitività delle PMI facilitandone l'attività nel mercato unico. In particolare, essa si prefigge di offrire un regime di diritto societario flessibile ampiamente noto in tutta l'Unione europea e basato su principi comuni, adeguato alle esigenze specifiche delle PMI. L'iniziativa mira altresì a ridurre i costi del rispetto della normativa relativi sia alla creazione che al funzionamento delle società in altri Stati membri.

## **4. OPZIONI POLITICHE**

La valutazione dell'impatto presenta tre opzioni politiche di alto livello per la SPE:

- *Non intraprendere alcuna azione e affidarsi alla legislazione e alla giurisprudenza esistenti.* Il quadro giuridico esistente è tuttavia inadatto alle necessità specifiche delle PMI e non permette di ridurre gli ostacoli giuridici ed amministrativi che le PMI devono superare quando tentano di espandersi nel mercato unico.
- *Armonizzare il diritto societario degli Stati membri,* affinché le condizioni richieste per creare un'impresa e farla funzionare siano uniformi in tutti gli Stati membri. Anche nel caso di un'armonizzazione di portata limitata, tale opzione presupporrebbe che gli Stati membri modificano norme che da decenni fanno parte delle principali disposizioni del diritto societario nazionale, con le quali costituiscono un corpus unico. Una riorganizzazione di questa portata delle legislazioni nazionali non sembra politicamente fattibile allo stato attuale.
- *Migliorare la SE* ed adeguarla alle esigenze delle PMI; realizzare un modello di forma societaria universale renderebbe però il regolamento sulla SE estremamente complesso. Inoltre, lo statuto della SE deve essere valutato nel 2009.

A differenza delle opzioni suddette, solo la SPE permetterebbe ai privati ed alle imprese, indipendentemente dal luogo di stabilimento nell'Unione europea, di accedere alla stessa forma societaria. La SPE potrebbe essere creata ex nihilo da una persona fisica o giuridica o potrebbe essere costituita da una società esistente, tramite trasformazione o fusione con un'altra impresa. La SPE potrebbe essere stabilita in uno Stato membro e fornire servizi o operare tramite succursali o controllate nel suo paese o in un altro. Un gruppo di società

potrebbe anche essere trasformato in un gruppo di SPE (con un'impresa madre che assume la forma di SPE o un'altra forma societaria).

Oltre all'etichetta europea, che, secondo quanti hanno risposto alle consultazioni, faciliterebbe gli affari transfrontalieri, la SPE dovrebbe consentire *riduzioni di costi* significative grazie alla sua *uniformità* in tutta l'Unione europea. Già l'utilizzo di una stessa forma societaria in diversi Stati membri limiterebbe la necessità di consulenze giuridiche al momento della creazione di controllate e ridurrebbe i relativi costi. Sarebbero altresì ridotte le spese legali legate al funzionamento quotidiano delle controllate in diversi Stati membri. Inoltre, la SPE lascerebbe ai fondatori di società la massima *flessibilità* così da poter scegliere l'organizzazione interna più adeguata alle loro esigenze ed alle loro attività, permettendo loro di *economizzare sui costi*. La SPE potrebbe offrire un grado elevato di *certezza del diritto* evitando per quanto possibile i rinvii al diritto nazionale per quanto riguarda la forma societaria. Infine, la SPE coesisterebbe negli Stati membri con le forme societarie nazionali. L'introduzione della SPE nell'ordinamento giuridico degli Stati membri non implicherebbe l'armonizzazione degli aspetti essenziali dei diritti societari nazionali ed è pertanto politicamente fattibile.

## **5. SOTTO-OPZIONI PER LA SPE**

La valutazione dell'impatto esamina un certo numero di opzioni riguardanti gli aspetti essenziali della SPE aventi ripercussioni dirette sulla flessibilità, l'accessibilità, l'uniformità e la certezza giuridica di questa forma societaria.

### **5.1. Società che rientrano nel campo di applicazione dello statuto della SPE**

Ogni limitazione della SPE alle imprese di una certa dimensione costringerebbe le imprese a cambiare forma ad un certo punto, il che sarebbe sia oneroso che costoso. Per evitare di sottoporre le PMI a oneri e costi amministrativi ingiustificati, la SPE dovrebbe pertanto essere accessibile alle imprese al momento della loro formazione e rimanerle nel corso del loro sviluppo e della loro crescita. Tuttavia, come per le forme nazionali di società a responsabilità limitata, la SPE non dovrebbe essere autorizzata ad offrire le proprie azioni al pubblico o ad accedere ai mercati azionari, poiché ciò implicherebbe norme dettagliate, in particolare in materia di organizzazione interna della SPE, volte a proteggere gli azionisti.

### **5.2. Grado di autonomia rispetto alla legislazione nazionale**

La prima opzione sarebbe quella di una SPE completamente autonoma e in nessun modo soggetta alla legislazione nazionale. Questa opzione richiederebbe un'armonizzazione completa del diritto tributario e del lavoro ed è pertanto irrealistica.

La seconda opzione è quella di una SPE autonoma rispetto ai diritti societari nazionali. Questa opzione permetterebbe di raggiungere un grado soddisfacente di uniformità nell'Unione europea poiché gli aspetti del diritto societario sarebbe disciplinati dallo statuto e sarebbero pertanto identici in tutta l'Unione europea. Ciò garantirebbe anche la certezza del diritto, offrendo nel contempo agli azionisti un grado elevato di flessibilità nella determinazione dell'organizzazione interna della SPE.

La terza opzione sarebbe quella di una SPE basata ampiamente sui diritti societari nazionali. Tale opzione, pur avendo un elevato grado di accettabilità sul piano politico, porterebbe ad una forma diversa di SPE in ogni Stato membro e priverebbe i privati e le imprese dei vantaggi specifici offerti da una forma societaria uniforme in tutta l'Unione europea, in particolare per quanto riguarda le riduzioni di costi e la maggiore efficacia. Pertanto non consentirebbe di raggiungere gli obiettivi prefissati.

### **5.3. Grado di uniformità dello statuto**

La prima opzione sarebbe quella di uno statuto di vasta portata che mirerebbe a disciplinare gli affari sia esterni che interni della SPE. Questa soluzione garantirebbe la completa uniformità della SPE in tutta l'Unione europea ed un grado elevato di certezza del diritto, ma priverebbe gli azionisti di quella flessibilità tanto necessaria, in particolare in materia di organizzazione interna della SPE. Il perseguimento di uno statuto universale renderebbe molto probabilmente la SPE poco interessante per le imprese.

La seconda opzione prevista è l'esatto opposto della prima, poiché lo statuto della SPE lascerebbe agli azionisti della SPE massima flessibilità consentendo loro di disciplinare nell'atto costitutivo tutte le questioni societarie, compreso il capitale, la protezione dei creditori o la partecipazione dei dipendenti. Tale opzione, che rischierebbe di determinare una protezione insufficiente dei terzi, sarebbe di certo fortemente osteggiata dagli Stati membri.

La terza opzione, quella scelta, consiste nel disciplinare nello statuto della SPE le principali caratteristiche della SPE (responsabilità limitata, capitale azionario, contributi, denominazione sociale) e le questioni rilevanti per i terzi (protezione dei creditori, pubblicità, partecipazione dei dipendenti), lasciando invece che le questioni interne (assemblee generali, struttura di gestione) siano disciplinate in piena discrezionalità dagli azionisti nell'atto costitutivo. Questa opzione equilibrata comporterebbe rinvii limitati al diritto nazionale e garantirebbe così un grado elevato di uniformità della SPE nell'Unione europea e di certezza del diritto, offrendo nel contempo la flessibilità necessaria in materia di organizzazione interna.

### **5.4. Dimensione transfrontaliera**

La prima opzione, che è stata scelta, consisterebbe nel rendere la SPE accessibile a tutti coloro che desiderano costituire una società, a prescindere dalla dimensione transfrontaliera. In altre parole, la SPE sarebbe in concorrenza con le altre forme societarie previste dal diritto nazionale. Questa opzione, per quanto possa risultare politicamente meno accettabile della seconda, che è più restrittiva, è stata scelta poiché presenta un grado elevato di certezza del diritto e permette ai soggetti interessati a fondare una società di scegliere liberamente tra la SPE e le forme di società previste dal diritto nazionale.

La seconda opzione consisterebbe nel subordinare l'accesso alla SPE al requisito della dimensione transfrontaliera (ad esempio, l'appartenenza degli azionisti a vari Stati membri o la prova di un'attività transfrontaliera). Tale SPE potrebbe essere più accettabile politicamente, poiché sembrerebbe più mirata a rendere il mercato interno maggiormente accessibile. Essa garantirebbe tuttavia una minore certezza del diritto a causa della necessità di controllare continuamente l'esistenza di una dimensione transfrontaliera. Questa opzione ridurrebbe inoltre la scelta delle forme societarie a disposizione degli imprenditori.

### **5.5. La sede della società ed il suo trasferimento**

La prima opzione possibile consisterebbe nel disporre che la sede legale e l'amministrazione centrale della SPE debbano essere situate nello stesso Stato membro. Il trasferimento della sede legale della SPE in un altro Stato membro presupporrebbe di conseguenza il trasferimento dell'amministrazione centrale. Questa opzione è contraria alla sentenza della Corte di giustizia europea nella causa *Centros*.

La seconda opzione consisterebbe nel permettere alla SPE di avere la sua sede legale e la sua amministrazione centrale in Stati membri diversi e pertanto di trasferire la sua sede legale senza dover trasferire contemporaneamente la sua amministrazione centrale. Questa libertà sarebbe espressamente prevista nel regolamento, il che garantirebbe l'uniformità in tutta

l'Unione europea ed offrirebbe un grado elevato di flessibilità nell'organizzazione delle imprese. Sarebbe inoltre assicurato un grado soddisfacente di certezza del diritto, anche se il regolamento dovrebbe indicare chiaramente quale diritto nazionale sia applicabile alla SPE.

La terza opzione presa in considerazione consisterebbe nel lasciare che sia la legislazione nazionale dello Stato membro in cui la SPE è registrata a disciplinare questo aspetto. Tale opzione non garantirebbe l'uniformità, poiché ci sarebbe un regime diverso in ogni Stato membro, né offrirebbe certezza giuridica. Inoltre, non porterebbe alcun miglioramento rispetto alla situazione attuale e non rimedierebbe all'impossibilità delle società di trasferire la loro sede legale da uno Stato membro all'altro.

### **5.6. Regime patrimoniale**

I requisiti patrimoniali minimi rappresentano gran parte dei costi di formazione di una società e non sono peraltro più considerati come una forma adeguata di protezione dei creditori. Occorre inoltre provvedere a rendere le SPE accessibili agli imprenditori di tutti gli Stati membri dell'UE-27. Un capitale minimo di 1 EUR, come previsto per la "*limited*" nel Regno Unito o la *SARL* in Francia, sembra pertanto la soluzione migliore. Tenuto conto delle differenze di tenore di vita, optare per un requisito patrimoniale minimo basato sulla media della UE-15 (10 000 – 12 000 EUR) o dell'UE-12 (4 000 EUR) renderebbe la SPE meno accessibile agli imprenditori dell'UE-12.

### **5.7. Distribuzioni agli azionisti**

La prima opzione esaminata consisterebbe nel basare il regime patrimoniale della SPE su una versione semplificata della seconda direttiva sul diritto societario. Tale opzione garantirebbe un grado elevato di certezza del diritto e di uniformità in tutta l'Unione europea, ma priverebbe le PMI di qualsiasi flessibilità e risulterebbe eccessivamente onerosa.

La seconda opzione consisterebbe nel subordinare le distribuzioni agli azionisti ad un test di bilancio ben noto in tutti gli Stati membri. Questa opzione garantirebbe meno uniformità poiché sarebbe lasciata maggiore libertà agli azionisti nell'atto costitutivo, ma gli azionisti godrebbero di un grado soddisfacente di flessibilità per quanto riguarda ad esempio gli incrementi di capitale o il riscatto di azioni.

La terza opzione, cioè la combinazione di un test di bilancio e di un test di liquidità obbligatoria, benché garantisca un grado più elevato di protezione dei creditori, esporrebbe le SPE a costi sproporzionati.

### **5.8. Partecipazione dei dipendenti**

La prima opzione presa in considerazione è la creazione per la SPE di un regime ad hoc di partecipazione dei dipendenti. Considerato che soluzioni relative alla partecipazione dei dipendenti già esistono nello statuto della SE e nella direttiva sulle fusioni transfrontaliere, e vista l'elevata sensibilità politica delle questioni relative alla partecipazione dei dipendenti, questa opzione dovrebbe essere scartata.

La seconda opzione consisterebbe nel lasciare che sia la legislazione nazionale dello Stato membro dove la SPE ha la sede legale a disciplinare completamente la partecipazione dei dipendenti. Questa opzione offrirebbe alla SPE un grado elevato di flessibilità, ma non tratterebbe la questione dei regimi di partecipazione dei dipendenti in caso di trasferimento transfrontaliero della sede. Il fatto che la SPE potrebbe essere utilizzata per eludere i regimi nazionali di partecipazione dei dipendenti potrebbe renderla politicamente inaccettabile.

La terza opzione consisterebbe nell'assoggettare la SPE al regime di partecipazione dei dipendenti dello Stato membro nel quale ha la sede legale, inserendo però nello statuto della SPE norme che disciplinano la partecipazione dei dipendenti in caso di trasferimento transfrontaliero della sede legale della SPE. Pur dando alla SPE la necessaria flessibilità, questa opzione garantirebbe che essa non possa essere utilizzata come mezzo per eludere i regimi di partecipazione dei dipendenti.

## **6. VALUTAZIONE E MONITORAGGIO**

La Commissione procederà ad un esame annuale del ricorso alla SPE negli Stati membri. Essa effettuerà inoltre una valutazione dell'efficacia e della pertinenza dello statuto della SPE che sarà pubblicata cinque anni dopo l'entrata in vigore di tale statuto.